

IMPOSTE SUL REDDITO

L'acquacoltura tra imprenditore agricolo e ittico

di **Luigi Scappini**

È **imprenditore agricolo** colui che esercita alternativamente la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali, attività che, il [comma 2 dell'articolo 2135, cod. civ.](#), definisce compitamente come quelle *“attività dirette alla cura e allo sviluppo di un **ciclo biologico** o di **una fase necessaria del ciclo** stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”*.

Ne deriva che si considera imprenditore agricolo anche colui che esercita l'**acquacoltura**, attività che originariamente l'[articolo 1, L. 102/1992](#), definiva come *“l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.”*. Infatti, con la riscrittura dell'[articolo 2135 cod. civ.](#) ad opera della Legge di Orientamento (D.Lgs. 228/2001), sono stati di fatto **equiparati** al **fondo** e al **bosco**, le **acque dolci**, **salmastre** o **marine** per cui il ciclo biologico, su organismi vegetali o animali, può compiersi di fatto anche sugli **specchi d'acqua**.

Su questo stesso impianto normativo, per effetto della necessità di procedere a una riscrittura e razionalizzazione del comparto della pesca, si inserisce il D.Lgs. 4/2012, che contiene una nuova definizione del comparto nell'[articolo 3](#): *“Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 2135 del codice civile](#), l'acquacoltura è l'**attività economica organizzata**, esercitata **professionalmente**, diretta all'allevamento o alla coltura di **organismi acquatici** attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.”*

Elemento innovativo è l'aggiunta costituita dall'elemento della **“professionalità”**, peraltro già insito nel concetto stesso di imprenditore.

Il successivo [comma 2 dell'articolo 3](#), sulla falsariga di quanto già previsto per l'imprenditore agricolo, elenca le **“attività connesse”**: di **“prodotto”** (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione) e di **“azienda”** (fornitura di beni o servizi, ivi comprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso). Entrambi i gruppi di attività, devono essere caratterizzati dalla **“residualità”**, misurata, analogamente all'imprenditore agricolo, dal parametro della **prevalenza** variamente declinata.

Sin qui, sembra tutto abbastanza chiaro. Tuttavia, come spesso accade, la norma complica le cose, allorquando, con il successivo [articolo 4, comma 3](#), stabilisce che *“Ai fini del presente decreto, si considera altresì **imprenditore ittico** l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attività di cui all'articolo 3”*.

Tale rinvio comporta una **divisione** tra le attività esercitate dall'acquacoltore che:

1. è imprenditore agricolo ai sensi del 2135 per l'attività di **acquacoltura**, se diretta alla cura del **ciclo biologico** o a una **fase necessaria** dello stesso;
2. è assimilato all'**imprenditore ittico** (che a sua volta è assimilato all'imprenditore agricolo) quando esercita le **attività** che caratterizzano l'imprenditore ittico, nel qual caso sarà da trattare alla stregua di quest'ultimo.

Ecco che allora, torna dirimente indagare **quali siano tali attività**. La norma, ha subito, nonostante l'indubbio intento razionalizzatore del Legislatore, un *iter* travagliato che parte dalla lontana L. 963/1965 con cui la **pesca marittima** veniva definita come l'attività *“diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque”*.

Successivamente, con la Legge delega 57/2001, ne è derivato il D.Lgs. 226/2001 dedicato totalmente alle pesca, il cui [articolo 2](#) ha definito l'imprenditore ittico come colui *“che esercita un'attività diretta alla **cattura** o alla **raccolta** di **organismi acquatici** in ambienti marini, salmastri o dolci nonché le attività a queste **connesse**, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici”*.

In seguito, tale definizione è stata riscritta a mezzo del D.Lgs. 153/2004 senza particolari innovazioni salvo l'introduzione di **ulteriori attività** caratterizzanti l'imprenditore ittico e precisamente l'esercizio di *“**attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1** (la cattura e la raccolta n.d.A.)”*.

Infine, si è arrivati al già richiamato D.Lgs. 4/2012 il cui [articolo 2](#) statuisce che è *“imprenditore ittico il **titolare di licenza di pesca**, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse”*.

Quindi, il soggetto che svolge attività di acquacoltura, nel momento in cui esercita un'attività quale la **pesca professionale organizzata** *“svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca”* sarà in tutto e per tutto **assimilato** all'**imprenditore ittico**, fermo restando che, per la sua ordinaria attività di allevamento di animali e/o vegetali, al contrario, sarà da considerarsi come **imprenditore agricolo**.

Inoltre, sarà da considerarsi alla stregua dell'imprenditore anche quando svolgerà l'attività di

pescaturismo e ittiturismo.



Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ IN AGRICOLTURA E LE NOVITÀ 2017

[Scopri le sedi in programmazione >](#)